

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 19/08

1. aprile 2008

Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause riunite da C-468/06 a C-478/06

*Sot. Lélos Kai Sia EE (e altri) / GlaxoSmithKline AEVE*

### **L'AVVOCATO GENERALE RUIZ-JARABO SOSTIENE CHE UN'IMPRESA FARMACEUTICA IN POSIZIONE DOMINANTE CHE RIFIUTI DI SODDISFARE GLI ORDINATIVI DEI GROSSISTI ALLO SCOPO DI RIDURRE IL COMMERCIO PARALLELO INCORRE IN UN COMPORTAMENTO ABUSIVO**

*Nel caso di specie non sussistono ragioni oggettive connesse all'intervento delle pubbliche autorità nel mercato ed idonee a giustificare il comportamento di tale impresa*

L'impresa GlaxoSmithKline plc distribuisce in Grecia, tramite la propria controllata GSK AEVE, taluni prodotti dei cui brevetti è titolare (Imigran per l'emicrania, Lamictal per l'epilessia e Serevent per l'asma). Da vari anni, le società ricorrenti (grossisti intermediari) acquistano i medicinali per rivenderli sia sul mercato greco, sia su quello di altri paesi (Germania e Regno Unito) in cui l'importo rimborsato per ogni singolo medicinale supera quello versato in Grecia. Nel 2000, la GSK ha trasformato il proprio sistema di distribuzione in Grecia, smettendo di evadere gli ordinativi dei grossisti. Per rifornire di medicinali gli ospedali e le farmacie la GSK ha quindi utilizzato la società Farmacenter AE. La controversia che ne è derivata ha già dato adito ad una prima domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee<sup>1</sup>.

Dinanzi ai giudici greci, la Sot. Lélos e gli altri grossisti sostengono che l'interruzione della fornitura da parte della GSK e la commercializzazione tramite la Farmacenter costituiscano atti di concorrenza sleale e un abuso di posizione dominante. Il Trimeles Efeteio Athinon (Corte di appello di Atene) ha quindi sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali attinenti al diritto comunitario in materia di concorrenza e di abuso di posizione dominante, nonché relative alle esportazioni parallele di medicinali dalla Grecia verso altri Stati membri.

L'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo ricorda che la disposizione del Trattato che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante non ammette alcuna deroga. Egli ritiene inoltre che **il Trattato non consenta di imputare alle imprese che occupino una posizione dominante comportamenti di per sé abusivi, neppure quando le circostanze del caso ne**

<sup>1</sup> [Sentenza 31 maggio 2005](#), causa C-53/03, Syfait e a. (v. parimenti il relativo [comunicato stampa](#)), in cui la Corte si è dichiarata incompetente a risolvere la domanda pregiudiziale sottoposta dall'organo di rinvio (Epitropi Antagonismou), difettando questo di carattere giurisdizionale.

**rivelino, senza dar adito a dubbi, il carattere intenzionale e l'effetto anticoncorrenziale.** Per contro, tali comportamenti potrebbero risultare obiettivamente giustificati.

In primo luogo, secondo l'Avvocato generale, il mercato farmaceutico europeo è **un mercato imperfetto, contraddistinto da un grado di armonizzazione ridotto**, caratterizzato dall'**intervento statale** sui prezzi e sui sistemi pubblici di rimborso, nonché dall'obbligo di rifornimento del mercato e nel quale i brevetti industriali dei farmaci consentono facilmente ai titolari dei relativi diritti l'acquisizione di posizioni dominanti.

Ciononostante, l'Avvocato generale ritiene che **il sistema di controllo dei prezzi non sfugga interamente all'influenza dei produttori farmaceutici**, che negoziano i prezzi con le autorità sanitarie degli Stati membri. Parimenti, l'obbligo di garantire l'approvvigionamento del mercato non giustifica l'interruzione delle forniture ai grossisti concorrenti, atteso che il fabbisogno dei pazienti in un determinato Stato membro non subisce brusche alterazioni e le statistiche di morbilità sono affidabili, fornendo alle imprese una certa prevedibilità per potersi adeguare al mercato.

In secondo luogo, la **difesa di legittimi interessi** potrebbe giustificare, alla luce di una certa giurisprudenza della Corte, una condotta come quella della GSK. Tuttavia, nella specie, l'Avvocato generale **esclude la sussistenza di un nesso causale tra il venir meno di ricavi per effetto del commercio parallelo e la riduzione degli investimenti da parte del produttore nella ricerca e nello sviluppo**. Di fatto, l'Unione europea offre un ambiente favorevole alle imprese, incoraggiandole a ridurre i costi di ricerca e sviluppo mediante l'esenzione per categoria degli accordi orizzontali in tale materia.

Infine, l'Avvocato generale suggerisce che alle imprese in posizione dominante venga data facoltà di dimostrare **l'efficacia, in termini economici**, delle loro condotte ipoteticamente abusive. **Egli rileva tuttavia che**, nella specie, a prescindere dalla descrizione delle perverse conseguenze del commercio parallelo – **la GSK non ha indicato alcun aspetto positivo derivante dal fatto di aver limitato le forniture di medicinali ai grossisti**.

L'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo suggerisce, pertanto, alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che un'impresa in posizione dominante che rifiuti di soddisfare integralmente gli ordinativi dei grossisti di prodotti farmaceutici, allo scopo di limitare il danno cagionato dal commercio parallelo, incorre in un comportamento abusivo. L'impresa in questione potrebbe peraltro giustificare oggettivamente la propria condotta, dimostrando che i fattori di regolamentazione del mercato l'hanno costretta a comportarsi in tal modo al fine di difendere i propri legittimi interessi commerciali (dovendosi però escludere il sistema di fissazione dei prezzi dei medicinali, l'obbligo di approvvigionamento del mercato o l'impatto sugli incentivi all'innovazione).

**IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: ES, DE, EL, EN, FR, IT, PL*

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte*

*[http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-468/06 a](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-468/06_a)  
C-478/06*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*